

L'ADOZIONE MITE TRA REALTÀ E ARTIFICIO. A PROPOSITO DEL "MANIFESTO PER UNA GIUSTIZIA MINORILE MITE"

PIERGIORGIO GOSSO *

1. Il "caso Serena" e la critica della giustizia minorile vigente

Nelle pagine di esordio del suo *Manifesto per una giustizia minorile mite* (Franco Angeli Editore, Milano, 2009), Francesco Occhiogrosso, prima di soffermarsi a descrivere le modalità con le quali tra il 2003 e il 2008, dopo una prima fase sperimentale, si è dato corso, nella prassi giudiziaria del Tribunale per i minorenni di Bari di cui egli è stato Presidente, a una forma di adozione da lui denominata "mite", espone come in realtà il suo studio si proponga di sviluppare un discorso assai più ampio e ambizioso, che non si limiti a illustrare le ragioni di quella scelta, ma le collochi nell'ambito di una necessaria e profonda revisione della cultura giuridica dominante nella materia minorile che parta da una «*rilettura critica della storia degli ultimi decenni della giustizia minorile in Italia*» (pagina 21).

Per condurre la sua indagine ricognitiva, l'autore prende le mosse dal notissimo caso giudiziario di Serena Cruz, la bambina filippina illecitamente introdotta in Italia a scopo di adozione, alla fine degli anni Ottanta, da una coppia piemontese con il ricorso ad un falso riconoscimento di paternità. I giudici, nel decidere di *strapparla* alla famiglia che l'aveva accolta censurando una illegalità «*di peso tanto scarsamente rilevante da poter essere paragonato a quello di una formica*» (pagina 42), avrebbero arbitrariamente reciso i profondi vincoli affettivi che ormai la legavano ai suoi aspiranti genitori adottivi, e questo abuso sarebbe il «*peccato originale*» (pagina 81) che continuerebbe a gravare sull'attuale disciplina dell'adozione.

Non è certamente questa la sede per denunciare l'assoluta infondatezza di una simile ricostruzione, frutto di una distorta interpretazione dei fatti, a suo tempo diffusamente contrastata sulle pagine di questa rivista (1), essendo più che sufficiente far richiamo al riguardo, tra le altre, alle prese di posizione a difesa dell'operato dei giudici espresse da autorevoli giuristi quali Norberto Bobbio (2), Alessandro

* Giurista, Consigliere Anfaa, Presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione.

(1) Cfr. "Diritti dei minori e tentativi di stravolgimento dell'adozione", in *Prospettive assistenziali*, n. 86, 1989, pagine 12 e seguenti; Pier Giorgio Gosso, "Il caso Serena e la difesa dell'illegalità", *ivi*, pagine 15 e seguenti; "Serena e i bambini senza nome di Natalia Ginzburg", *ivi*, n. 89, 1990, pagine 1 e seguenti; "Serena, le adozioni, la verità e la giustizia", *ivi*, pagine 5 e seguenti.

(2) «*Una sentenza che chiunque abbia letto con il desiderio di*

Galante Garrone (3), padre Giacomo Perico (4), Mario Gozzini (5) e Leonardo Lenti (6).

In particolare uno dei padri fondatori del diritto minorile in Italia, Alfredo Carlo Moro, ricordava con estrema lucidità e chiarezza: «*Se si affermasse il principio che tutti coloro che hanno comunque avuto presso di sé un bambino se lo possono tenere inibendo all'autorità giudiziaria di intervenire a tutela del ragazzo, si immetterebbe non solo nell'ordinamento un principio chiaramente aberrante, ma non si risolverebbe il caso di Serena*» (7), e aggiungeva in un altro suo illuminante intervento (8) che «*obiettivo della legge sull'adozione non è assicurare un figlio alle molte coppie che ne sono prive, ma assicurare al bambino del tutto privo di significativi rapporti con*

capire la complessità della situazione e senza pregiudizi non può non riconoscere scritta con rigore e con grande senso di comprensione» ("I fratelli di Serena", in *La Stampa*, 29 marzo 1989); «*Sarebbe bene anche non dimenticare che se venisse accolta, o per lo meno non avesse nessuna conseguenza negativa, la prassi per cui un minore può restare nella famiglia che lo tiene di fatto in possesso avendolo avuto con la frode, e lo ha trattenuto presso di sé tergiversando per un anno o poco più quasi fosse un oggetto non solo di possesso ma addirittura anche di usucapione, come una cosa qualunque, sarebbero eluse tutte le norme, della cui saggezza non si può dubitare, che la legge sulle adozioni prevede per garantirne la serietà*» ("Alzare lo sguardo", *ivi*, 1° aprile 1989).

(3) "I rimbrotti di Vassalli", in *La Stampa*, 6 maggio 1989: «*Non è certo una decisione che grida vendetta di fronte a Dio, per riprendere una melodrammatica frase dei giorni recenti; e vorremmo che il ministro Vassalli, così severo verso i giudici di Serena, la leggesse e la meditasse, non solo per la sua ineccepibilità giuridica, ma per la sua accorata, umanissima sensibilità morale*».

(4) "L'adozione internazionale. In margine al caso Serena Cruz", in *Aggiornamenti sociali*, n. 12, dicembre 1990, pagine 765 e seguenti (con un'esposizione assai diffusa e documentata e con precisi riferimenti anche agli orientamenti espressi dall'Associazione internazionale dei magistrati della gioventù e della famiglia e dalla Conferenza episcopale italiana sull'introduzione illecita dei minori stranieri a scopo di adozione).

(5) "Adozioni, dalla parte dei bambini", in *L'Unità*, 29 marzo 1989.

(6) "Condonare la compravendita di un bambino?", in *Politica ed economia*, n. 5, 1989, pagine 23 e seguenti; "Il caso Serena: i bambini non si usucapiscono", in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, 2, pagine 516 e seguenti.

(7) "Perché quei giudici non sono cattivi", in *La Stampa*, 22 marzo 1989.

(8) "Perché in Italia è così difficile adottare un bambino", in *La Stampa*, 6 aprile 1989. Dello stesso Autore cfr. anche, sul medesimo quotidiano ("Il giudice giudicato", 5 maggio 1989), il suo invito a moderare i toni ed a rispettare e difendere l'osservanza della legge.

i suoi genitori una famiglia sostitutiva, poiché il bambino ha bisogno, per costruirsi compiutamente come persona, di quell'affetto sicurizzante e di quelle intense relazioni interpersonali che solo un ambiente familiare può garantire» (9).

2. I presupposti e le finalità dell'adozione mite

Da quel suo giudizio totalmente negativo sul “caso Serena” (10), l'Autore trae spunto per allargare il discorso imperniando tutto il suo ragionamento sull'assioma – destinato, a guisa di un vero e proprio *leitmotiv*, a permeare da cima a fondo l'intero volume – in virtù del quale la disciplina dell'adozione tuttora in vigore sarebbe inficiata dalla “cultura dell'allontanamento”: una cultura che, utilizzando sistematicamente come strumento operativo ordinario un intervento giudiziario coattivo che dovrebbe invece essere riservato a patologie familiari non altrimenti fronteggiabili, provoca un vistoso scollamento tra comune sentire e prassi giudiziaria minorile, da rimuovere con opportuni cambiamenti di rotta (pagine 23, 36 e seguenti, 124, 128, 174).

Ignoriamo su quali basi statistiche trovi fondamento un simile enunciato, posto che dal complesso della normativa vigente si evince chiaramente come il compito primario che la legge assegna agli operatori socio-sanitari e ai giudici sia, al contrario, quello di prevenire l'allontanamento di un bambino dal nucleo familiare in cui vive, essendo giustificato farvi ricorso nei soli casi di violenze o maltrattamenti gravi o comunque di assoluta necessità (11).

(9) Chi lo voglia può rinvenire un completo e inequivoco inquadramento di tutta la vicenda processuale, al di là delle polemiche contingenti e delle approssimazioni giornalistiche, in Livio Pepino, “Serena, i giudici e l'intervento pubblico nel settore minorile” (*Questione giustizia*, n. 2. 1990, pagine 434 e seguenti), oltre che nelle puntuali ed esaustive considerazioni svolte dal giurista Diego Ziino sulla rivista *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1990: “Il caso Serena Cruz: cronaca di un allontanamento annunciato” (*ivi*, pagine 74 e seguenti); “Ancora sui Giubergia: e adesso, proprio basta” (*ivi*, pagine 588 e seguenti).

(10) A sostegno della propria opinione l'Autore cita una pronuncia della Corte costituzionale (n. 347/2005, relativa all'adottabilità con effetti non legittimanti di una minore bielorusa da parte di una persona singola), deducendone il principio secondo cui la tutela del minore andrebbe realizzata «evitando di badare al modo in cui essa [e cioè la sua relazione con gli aspiranti adottanti, n.d.r.] si è venuta realizzando», salvo poi a dover comunque ammettere: «Sempre ovviamente che non sia illegale» (pagina 120).

(11) Cfr. l'articolo 330 del Codice civile, nella formulazione intervenuta con la riforma del diritto di famiglia del 1975: articolo, questo, da coordinare con il successivo articolo 336, il quale esige che tali provvedimenti siano assunti nell'ambito di appositi procedimenti e con le opportune garanzie difensive di tutti i soggetti interessati, compreso il minore. Quanto al provvedimento citato dall'Autore (articolo 403 del Codice civile), lo stesso, entrato in disuso dopo la citata riforma del diritto familiare del 1975, è diventato privo di contenuto dopo l'abolizione degli istituti. È poi appena il caso di ricordare che in ogni caso l'allontanamento del

L'instaurazione del «nuovo modello di giurisdizione minorile» (pagina 181) auspicato dall'Autore, e la cui flessibilità dovrebbe prendere il sopravvento rispetto alla rigidità dell'attuale sistema (pagine 87, 92 e 159), viene identificata in una riorganizzazione dei rapporti tra famiglie adottive e famiglie di origine del minore ispirata a due “nuovi valori”: il consenso collaborativo delle persone che vi sono coinvolte (pagina 177), e il riconoscimento della continuità degli affetti (pagine 88, 113 e seguenti, 181) (12). Ciò in linea con l'evolversi delle tematiche familiari di cui è espressione la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia il 20 marzo 2003, ove è posto l'accento sul diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano (articolo 3) e viene sottolineata l'importanza della mediazione per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti intra-familiari (articolo 13) (13).

Su queste premesse è maturata – e ne viene data compiuta illustrazione nel *Manifesto* – la “sperimentazione”, poi tradotta in prassi, dell'adozione mite. Il percorso è mirato ad affrontare le “zone grigie” (pagine 53 e 63) in cui si trovano molti minori, la cui famiglia, pur essendo gravemente carente nell'adempimento dei propri compiti, mantiene con gli stessi un legame affettivo meritevole di conservazione e che quindi non sarebbe giusto interrompere del tutto: questi minori vengono pertanto affidati a coppie (di qualunque età), od anche a persone singole, purché esse non soltanto si impegnino ad accudirli (anche a lungo termine o *sine die*) fino a quando avvenga il loro rientro in famiglia, ma accettino, qualora ciò risultasse definitivamente impossibile – e cioè si verificasse una situazione di “semiabbandono permanente” –, di esserne dichiarati genitori adottivi con semplici effetti non legittimanti, ai sensi dell'articolo 44, comma 1°, lettera d) della legge vigente, dopo

minore – a norma dell'articolo 2 della legge 184, modificata dalla legge 149/2001 – deve sempre concretarsi in un affidamento familiare o, in caso di impossibilità, nell'inserimento provvisorio in una comunità di tipo familiare.

(12) Viene spontaneo rilevare come su queste due esigenze (consenso tra famiglie e riconoscimento della continuità degli affetti) siano basati molti progetti di legge susseguitisi nel tempo, prima e dopo il caso Serena, per “ammorbire” le pratiche adottionali e renderne più agevole l'accesso agli aspiranti adottanti: per una sintetica rassegna di alcune di tali proposte si veda l'articolo citato sopra alla nota 4.

(13) Per un commento a tale Convenzione, cfr. Luigi Fadiga, “La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e la legge di ratifica (legge 20 marzo 2003 n. 77)”, in “Corte d'appello di Roma - Incontro di formazione decentrata. L'ascolto del minore e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli”, 6 febbraio 2006, in [www.minoriefamiglia.it/pagina-
www/mode](http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode). Va comunque tenuto presente che all'articolo 1 della Convenzione è precisato che la mediazione ha particolare riguardo al diritto di visita del minore nei casi di separazione dei genitori.

aver ricevuto e scambiato il consenso della famiglia di origine (o del tutore, se i genitori sono stati privati della potestà genitoriale), e dopo il consenso del minore ultraquattordicenne. Gli aspetti positivi dell'innovazione, a detta del suo promotore, sarebbero molteplici: 1) si rispetta, attraverso a una sorta di "plurigenitorialità ordinata", il diritto del minore alle proprie radici, evitandogli il trauma di un distacco dai suoi precedenti legami familiari (pagine 49 e 135); 2) si risolve in maniera chiara e definitiva l'incertezza dei rapporti in cui si trovano molti minori in situazione di semiabbandono, evitando che gli stessi restino, in virtù di continue proroghe, nel "limbo" dell'affidamento familiare per una durata di tempo indefinita e vadano così incontro a un futuro molto incerto, poiché accade non di rado che le famiglie che hanno accudito anche per molto tempo un bambino in affidamento familiare, creando con lui un consistente rapporto affettivo, si rifiutino poi di riceverlo in adozione (pagine 53 e seguenti e pagina 134); 3) il consenso di tutte le persone coinvolte permette di sdrammatizzare le pronunce giudiziarie e di rendere celeri le decisioni, realizzando per così dire una "corsia preferenziale" (pagine 68, 81 e 123); 4) si evita, infine, il rischio che vada perduta la disponibilità di tutte quelle persone che presentano ogni anno domanda di adozione nazionale.

3. Le incongruenze e i pericoli dell'adozione mite

Purtroppo la soluzione proposta presenta, al di là del suo aspetto accattivante, molteplici profili di irragionevolezza, sui quali occorre seriamente riflettere:

a) innanzitutto la plurigenitorialità, che viene presentata come il connotato tipico e costante dell'adozione mite, rischia, se non è ben disciplinata con precisi programmi di assistenza e specifici piani di intervento da parte dei servizi e del giudice minorile (da elaborare non soltanto durante le singole fasi dell'affidamento, ma da far costantemente proseguire anche dopo la pronuncia di adozione), di privare il minore di un sicuro e coerente riferimento educativo e affettivo, oltre ad esporlo a conflittualità gravemente deleterie per lo sviluppo della sua personalità (14). Inoltre – e ciò è ancora più grave – favorisce il disimpegno e la deresponsabilizzazione delle famiglie di origine dei minori, alle quali si deve invece far comprendere che non possono delegare ad altri un compito che è esclusivamente loro;

b) le procedure attraverso alle quali dovrebbero di

(14) Su tutto ciò il libro è totalmente silente, così come non vi è traccia alcuna circa le situazioni personali dei soggetti coinvolti (fasce d'età e provenienza dei minori, caratteristiche degli affidatari-adozzanti, ecc.), né tanto meno è fatto il benché minimo accenno circa l'esito delle adozioni mite disposte dal 2003 ad oggi. Né si accenna al pur necessario coinvolgimento del giudice tutelare, richiesto dalla legge (articolo 4, comma 1° e 6° della legge 184).

fatto articolarsi i provvedimenti di affidamento e di adozione mite dei minori che si trovano in una presunta situazione di semiabbandono non sono ben precisate: a pagina 67 del libro, ad esempio, si legge che l'affidamento del minore semiabbandonato, pur essendo consensuale, viene disposto con provvedimento giudiziario (e ciò in contrasto con il preciso disposto di cui all'articolo 4 della legge vigente, che opera una netta distinzione tra affidamento consensuale, di competenza dei servizi sociali, e affidamento non consensuale disposto dal giudice) (15): il provvedimento che dichiara l'adozione viene emesso con procedura camerale, e quindi al di fuori di tutte le garanzie difensive previste per l'adozione legittimante (16);

c) come altri commentatori già hanno rilevato, la nozione di semiabbandono appare ambigua e contraddittoria (17). Infatti, se per semiabbandono si intende – come sembra di capire – un'incapacità genitoriale talmente grave da rendere necessario l'affidamento del minore, la sua accertata irreversibilità non può che comportare una declaratoria di adottabilità ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge 184: la pronuncia di adozione mite non legittimante, per mezzo dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 44 comma 1°, lettera d), non ha pertanto alcuna ragion d'essere e si risolve in un'indebita dilatazione dell'ambito di applicabilità di tale ultima norma, che è stata dettata per tutt'altro genere di scopi, e cioè per sopperire alle esigenze affettive di quei minori che, pur essendo privi di cure, non possono, per i più svariati motivi (salute, età, carattere, ecc.), essere inseriti a tutti gli effetti in una famiglia sostitutiva (18);

(15) Per la verità non si capisce bene se si intenda delineare i profili di un istituto (l'adozione mite, appunto) da introdurre *ex novo* nel panorama legislativo, previe le riforme del caso, o se si voglia invece operare sul piano del diritto attualmente in vigore: certamente le fumose espressioni usate dall'Autore (che alla pagina 62 parla di «scoperta della nuova categoria del semiabbandono permanente che è priva di ogni riconoscimento normativo», alla pagina 21 di «prassi interpretativa» e alla pagina 119 di «interpretazione creativa») non aiutano a dissipare quest'equivoco di fondo.

(16) Cfr. Massimo Dogliotti, "Adozione legittimante e mite, affidamento familiare e novità processuali", in *Prospettive assistenziali*, n. 165, 2009, pagine 23 e 40, il quale fa notare che, se è stata dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale, nell'adozione mite la famiglia di origine viene completamente estromessa dalla procedura.

(17) Luigi Fadiga, "L'adozione aperta e l'adozione mite", in *Aggiornamento a C. A. Moro. Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2008, pagina 288; Antonio Scalisi, "L'adozione mite: una prospettiva non necessaria né utile", in *Persona e danno*, 12 novembre 2008; "Presenza di posizione del Procuratore generale di Lecce contro l'adozione mite", in *Prospettive assistenziali*, n. 167, 2009, pagina 35.

(18) Non è senza importanza tener sempre presente che anche l'applicazione dell'articolo 44 comma 1° lettera d) della legge 184 richiede comunque la previa dichiarazione di adotta-

d) aleatorio appare, poi, esigere che gli affidatari si impegnino preventivamente a procedere all'adozione del minore nel caso in cui l'inidoneità della sua famiglia di origine risulti irrimediabile (pagina 59). Richiedere a una coppia o ad una persona singola di rendersi incondizionatamente disponibile a gestire sia l'affidamento familiare di un minore che la sua eventuale futura adozione (sovente difficile, specialmente se si tratta di minore ormai grandicello e da anni in condizioni prossime al totale abbandono) è compito estremamente delicato, ed erigere l'assunzione di un simile impegno a sistema generalizzato per un numero indiscriminato di casi appare estremamente azzardato, rischiando di creare le premesse di disastrosi fallimenti. Gli affidamenti di minori che si preannunciano fin dal loro inizio, per forza di cose, a tempo indeterminato – come appunto si verifica nelle situazioni suscettibili di sfociare in una pronuncia di adozione prese in considerazione dall'Autore – sono, per la loro difficoltà, di attuazione assai problematica se disposti in capo a soggetti che non abbiano già maturato una solida esperienza educativa, e non a caso l'articolo 2 della legge vigente raccomanda di scegliere preferibilmente gli affidatari tra le famiglie con figli minori: non si riesce davvero a comprendere, dunque, come ciò sia tranquillamente praticabile nei confronti di adulti assolutamente digiuni in materia. Non si insisterà mai abbastanza nel ricordare come ogni situazione di disagio infantile sia un caso a sé, bisognoso volta per volta di un trattamento specifico che tenga conto di tutti i fattori che condizionano la crescita del minore e lo sviluppo della sua personalità: ignorare questo elementare principio, procedendo per categorie astratte, finisce per trasformare l'affidamento proprio in quel "calderone" che l'Autore (pagina 134) è il primo a censurare e a voler evitare.

Nel volgere, al termine di questa veloce disamina, uno sguardo d'insieme sulla complessiva portata delle innovazioni suggerite da Franco Occhiogrosso, non si può fare a meno di mettere in evidenza la paradossale contraddizione che emerge tra l'obiettivo posto a fondamento dell'adozione mite – e cioè lo scopo dichiarato di dissipare le «zone grigie dell'abbandono», abbattendo il fenomeno degli affidamenti di lunga durata od a tempo indeterminato – e le modalità con le quali viene data attuazione a questo proposito, che si sostanziano proprio in affidamenti familiari senza scadenza. Per convincersene basterà leggere quanto scritto dall'Autore alla pagina 58 del volume, ove è chiarito che agli aspiranti all'adozione

bilità del minore: cfr. Francesco Santanera, "L'adozione mite: come svaloriare la vera adozione", in *Prospettive assistenziali*, n. 147, 2004, pagine 10 e seguenti; Id., "L'adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della Magistratura", *ivi*, n. 154, 2006, pagine 34 e seguenti.

mite viene chiesta la disponibilità «*alla doppia prospettiva dell'affidamento familiare del bambino con suo rientro tempestivo nella famiglia, nel caso di superamento del disagio familiare, oppure dell'affidamento sine die nel caso di impraticabilità del rientro nella famiglia, con impegno a procedere poi all'adozione ex articolo 44 d) del piccolo, quando la situazione risulti senza alternative*».

A questo punto c'è da chiedersi se non abbia pienamente ragione chi osserva come in realtà ci si trovi in presenza di una mera operazione di facciata, di un ritorno all'antico, e cioè della riproposizione della "vecchia" adozione ordinaria, non legittimante e revocabile, verniciata da una patina di modernità (19). La nostalgia dell'antico e il rifiuto del nuovo, del resto, traspaiono in più di una pagina del libro, ad esempio là dove si esprime un giudizio sostanzialmente negativo sulle garanzie difensive della famiglia di origine dei minori introdotte nella procedura adozionale dalla legge 149 del 2001 – alle quali viene esplicitamente preferito il sistema dell'adottabilità "consensuale" (pagine 44 e 129) – e dove analogo giudizio negativo viene espresso in merito a quei progetti individualizzati di autonomia, posti in essere da alcuni gestori dei servizi socio-assistenziali particolarmente responsabilizzati (20), che prevedono la prosecuzione dell'affidamento oltre il diciottesimo anno di età, sino al raggiungimento dell'autonomia dell'affidato, per favorire il suo inserimento sociale (pagina 134). C'è soprattutto da chiedersi se il ricorso massiccio all'applicazione dell'articolo 44 comma 1° lettera d) della legge sull'adozione preconizzato dai fautori dell'adozione mite non diventi, trasformando l'eccezione in regola, la strada maestra per venire incontro a quanti non possono accedere all'adozione legittimante, anziché perseguire lo scopo primario della legge, che non è certamente quello di procurare un figlio a chi non ne ha, ma è quello di assicurare una famiglia al minore che ne è privo.

4. Inaccettabili proposte di riforma

A destare fortissime preoccupazioni sono, poi, le prospettive di riforma delineate dall'Autore, nel per-

(19) Luigi Fadiga, "L'affidamento familiare tra norma e prassi", relazione al Convegno nazionale "Affido: legami per crescere. Realtà, esperienze e scenari futuri", Torino, 21 febbraio 2008, e, in termini ancora più perentori, Alessandro Maria Fucili, "Adozione mite: mito o bufala?", www.iusreporter.it/Testi/adozionemite.htm.

(20) Si veda, ad esempio, quanto disposto dal Comune di Torino con delibere del 14 settembre 1976, del 6 marzo 1990 e del 18 aprile 2001: cfr. "Un altro successo del volontariato dei diritti in materia di affidamento familiare", in *Prospettive assistenziali*, n. 134, 2001, pagina 35; Francesco Santanera, "L'affidamento familiare a scopo educativo: le condizioni per non sottrarre indebitamente i minori ai loro nuclei d'origine", *ivi*, n. 157, 2007, pagina 32; Frida Tonizzo, "Il sostegno degli affidamenti familiari di minori", *ivi*, pagina 32.

rare un approccio più elastico alla materia adozionale, tale da mitigarne l'attuale rigore. Così, enfatizzando la necessità di salvaguardare la continuità degli affetti maturata dal minore, e traendo spunto da un cervelotico disegno di legge presentato nel marzo del 2005 da vari deputati della sinistra parlamentare (21), viene caldeggiata l'introduzione di un istituto assolutamente inutile quale quello dell'adozione aperta consensuale (pagine 72 e seguenti), dimenticando che la legislazione vigente (articolo 27 ultimo comma della legge 184) permette al giudice di consentire – sia pure con le indispensabili ed opportune cautele, e cioè previo l'accertamento della disponibilità degli adottanti e con la collaborazione dei servizi sociali – un'eventuale frequentazione del minore con il nucleo di origine qualora egli conservi delle relazioni affettive con figure particolarmente significative della sua cerchia parentale che sarebbe dannoso far venir meno (22).

Ancora più preoccupante appare il suggerimento di allargare il campo di applicazione dell'adozione non legittimante introducendone una forma ancora più attenuata rispetto a quella prevista per i casi particolari dall'articolo 44 comma 1° lettera d) della legge 184, e che consenta, a tutela degli interessi dei figli biologici degli adottanti, di escludere l'adottato da ogni diritto ereditario (pagine 139 e seguenti), richiamando così in vita un istituto (l'affiliazione) che ben poco aveva a che vedere con la protezione dell'infanzia abbandonata. Così come lascia interdetti la proposta di estendere all'adozione internazionale sia l'adozione in casi particolari (pagine 117 e seguenti, 157-158, 169) che l'affidamento familiare (pagine 152-154): riesce, infatti, assai difficile intravedere quali risultati realmente positivi potrebbero derivare da siffatte innovazioni, che rischierebbero di non sortire altro effetto se non quello di alimentare le aspettative di quanti intendono adottare pur non essendo in possesso dei necessari requisiti, così incentivando il ricorso alla creazione artificiosa di situazioni di fatto

(21) Si tratta del disegno di legge C/5724 del 16 marzo 2005 (on. Bolognesi, Finocchiaro, Turco + 49) che prevedeva l'introduzione, accanto a quelle esistenti, di altre due forme di adozione: l'adozione mite non legittimante – aperta a coppie di qualunque età ed a persone singole – per regolamentare i casi di "semiabbandono presunto" – e l'adozione aperta legittimante – da riservare ai casi di "semiabbandono permanente": fortunatamente tale progetto è stato travolto dalla caduta della XIV legislatura, così come è decaduto un altro progetto non dissimile (S/1007 del 2 settembre 2006) presentato dalla sen. Burani Procaccini di Forza Italia sotto la XV legislatura.

(22) Cfr. Luigi Fadiga, "Adozione aperta sì o no?", in *Prospettive assistenziali*, n. 161, 2008, pagina 14. Si osserva, per perorare la causa dell'adozione aperta che, soprattutto nel caso di adozione di bambini grandicelli, è impensabile impedire che l'adottato possa rintracciare e contattare i componenti della propria famiglia di origine (Laura Laera, "Chi ha paura dell'adozione mite?", in *Minorigiustizia*, n. 2, 2007, pagina 153), ma non è certamente questa argomentazione a fornire la prova della reale utilità dell'adozione aperta consensuale.

difficilmente controllabili dal giudice (23), come già si è purtroppo verificato in alcuni casi, a seguito di soggiorni solidaristici di minori stranieri in Italia (24).

5. I nuovi orizzonti dell'adozione

È, viceversa, ferma convinzione di chi scrive che non vi sia alcuna seria ragione per rimettere in discussione le linee di fondo sulle quali si regge la disciplina dell'adozione minorile attualmente in vigore in Italia e che conservano a tutt'oggi la loro validità, senza che occorra metter mano ad avventurose sperimentazioni. Occorre, piuttosto, nel superiore interesse del bambino, dare compiuta attuazione – in aderenza ai doveri di solidarietà sociale proclamati dalla Costituzione dello Stato (articoli 2, 30 comma 1° e 2°, 31 comma 2°) e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata nel 1989 dall'Assemblea generale dell'Onu – alle finalità cui tale disciplina è ordinata, attivando percorsi virtuosi che ne irrobustiscano l'incisività per mezzo di iniziative volte a prevenire l'emarginazione familiare (strutture per la prima infanzia, lotta alla dispersione scolastica, piani abitativi di edilizia economico-popolare, consultori e centri di ascolto, ecc.) e ad innalzare il livello di protezione dell'infanzia (programmi di sostegno e di maturazione per le famiglie in difficoltà e per quelle adottanti e affidatarie, istituzione di forme di affidamento diversificate, di comunità alloggio e di pronta accoglienza, ecc.). Ciò senza escludere, ovviamente, di interrogarsi sull'opportunità di apportare alla legislazione vigente tutte quelle eventuali modifiche che le possano rafforzare – come è emerso nel recente convegno "Adozione e affidamento familiare a lungo termine. Riflessioni e proposte dalla parte dei minori" organizzato dall'Anfaa (Torino, 9 novembre 2009) – il settore della tutela dei diritti dell'infanzia e della famiglia (25).

(23) Cfr. Francesco Santanera, "Un disegno di legge del governo contrario alle esigenze dei minori stranieri senza famiglia", in *Prospettive assistenziali*, n. 150, 2005, ove si fa tra l'altro notare come la distanza del nucleo affidatario rispetto all'ubicazione di quello di origine renderebbe praticamente impossibili i rapporti del minore con i suoi congiunti.

(24) In ordine ai quali lo stesso Autore riconosce le distorsioni causate dalla loro sostanziale *deregulation*, oltre che dalla loro pessima gestione (pagine 46 e seguenti). Sull'esigenza di contrastare e prevenire una deriva privatistica nell'adozione internazionale, cfr. Luigi Fadiga, "Adozione internazionale, paesi di origine e paesi di accoglienza", in *Minorigiustizia*, 2007, n. 2, pagina 165.

(25) Si veda la relazione introduttiva del convegno ("Principi fondamentali in materia di adozione e di affidamento familiare di minori") riprodotta in questo numero della rivista, nella quale sono state illustrate alcune proposte di modifica della legge vigente, soprattutto per quanto attiene ai rapporti tra affidamenti a lungo termine e adozione, ad una nuova disciplina dell'adozione in casi particolari (da riportare nell'alveo dell'adozione legittimante) ed al rafforzamento dei diritti alle famiglie biologiche, affidatarie e adottive.